

VAN BAEL & BELLIS



Undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia – le principali novità

| 12 Luglio 2023

Il 23 giugno 2023, l'Unione europea (UE) ha adottato l'undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e delle entità o i Paesi terzi che la supportano. Il nuovo pacchetto, in particolare, estende il novero delle misure restrittive agli scambi commerciali e delle sanzioni finanziarie ([Regolamento 2023/1214](#) che modifica il [Regolamento 833/2014](#)) e delle sanzioni mirate ([Regolamento 2023/1215](#) che modifica il [Regolamento 269/2014](#) e [Regolamento di esecuzione 2023/1216](#) che aggiunge nuove persone fisiche e giuridiche alle liste dei destinatari delle misure restrittive).

I settori maggiormente interessati dal nuovo pacchetto sono il trasporto marittimo, l'aviazione e l'acciaio. Con l'undicesimo pacchetto, l'UE, inoltre, si dota di ulteriori strumenti per rispondere al rischio di elusione delle sanzioni e introduce nuovi obblighi di rendicontazione per chiunque sia in toccato dagli obblighi disposti dalle sanzioni UE.

1. SANZIONI ANTIELUSIONE

1.1 Elusione tramite Paesi terzi

Come anticipato, il nuovo pacchetto di sanzioni amplia gli strumenti a disposizione dell'UE per prevenire l'elusione delle sanzioni tramite triangolazioni in Paesi terzi. Laddove il Consiglio consideri che un Paese terzo abbia omesso in maniera sistematica e persistente di prevenire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di merci soggette alle restrizioni in materia di scambi commerciali, è infatti possibile aggiungere tale Paese terzo e le merci in questione nel nuovo Allegato XXXIII. Tale iscrizione comporta l'estensione, anche verso tali Paesi listati, del divieto di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione delle merci, nonché il divieto di fornire determinati servizi connessi a tali merci. Prima di procedere all'imposizione del divieto, l'UE è tuttavia obbligata a contattare e offrire assistenza al Paese terzo interessato.

I beni oggetto della nuova sanzione antielusione sono tecnologie sensibili come quelle a duplice uso o i beni e le tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Occorre tuttavia segnalare che, prima essere inclusi nell'Allegato XXXIII, i beni oggetto di elusione devono prima essere oggetto di un divieto di esportazione ai sensi del Regolamento 833/2014. Di conseguenza, nel caso in cui dovesse essere prevista una deroga per la misura restrittiva agli scambi commerciali, quest'ultima si applicherà direttamente anche alla sanzione antielusione.

1.2 Restrizioni per contrastare le flotte ombra

Inoltre, il nuovo pacchetto mira a contrastare il fenomeno delle cosiddette "flotte ombra" che, disattivando il sistema di identificazione dell'imbarcazione, tentano di eludere le restrizioni sull'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi elencati nell'Allegato XXV effettuando trasbordi di petrolio da nave a nave. I divieti riguardano anche la prestazione di servizi correlati a tali beni.

A tale fine, in primo luogo, l'UE vieta l'accesso ai propri porti a qualsiasi nave che effettui trasbordi da nave a nave, qualora l'autorità competente dello Stato membro abbia "ragionevoli motivi per sospettare" che la nave stia violando tale divieto. In particolare, le navi, al fine di ottenere l'accesso ai porti, devono notificare con almeno 48 ore di anticipo alle autorità competenti dello Stato membro interessato il trasbordo da nave a nave che avvenga all'interno della zona economica esclusiva di tale Stato o a 12 miglia nautiche dalla sua costa. Nel caso in cui l'accesso di tali imbarcazioni venga rifiutato, le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione devono venire immediatamente

informate dallo Stato membro in questione.

In secondo luogo, è inoltre prevista la possibilità di vietare l'accesso a tutti i porti dell'UE a qualsiasi nave allorché l'autorità competente di uno Stato membro "abbia ragionevoli motivi per sospettare" che manomettano, disattivino o disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatico di bordo. Entrambe le nuove sanzioni prevedono delle eccezioni per motivi di sicurezza e per ragioni umanitarie.

2. DIVIETI DI TRANSITO

Il nuovo pacchetto introduce ulteriori divieti di transito attraverso la Russia di alcuni beni esportati dall'UE. Prima dell'undicesimo pacchetto, infatti era vietato solamente il transito attraverso la Russia di beni a duplice uso e di armi da fuoco. Ad oggi, invece, è vietato anche il transito di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo della difesa e della sicurezza della Russia (elencati nell'Allegato VII), di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale (elencati nell'Allegato XI) e di carburante per jet e additivi per carburante (elencati nell'Allegato XX). L'obiettivo di queste misure è impedire l'elusione delle restrizioni all'esportazione applicabili.

3. ALTRE RESTIRZIONI AL COMMERCIO E AI SERVIZI

L'undicesimo pacchetto contiene anche una serie di nuove misure commerciali.

87 nuove entità sono state aggiunte all'elenco di quelle che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Esse sono soggette a restrizioni più severe sulle esportazioni di prodotti a duplice uso e a tecnologia avanzata (prodotti inclusi nell'Allegato VII del Regolamento 833/2014).

Inoltre, sono disposti ulteriori obblighi di compliance per le restrizioni relative all'importazione di beni in ferro e acciaio. In particolare, gli importatori di prodotti siderurgici soggetti a sanzioni che sono stati lavorati in un Paese terzo devono ora dimostrare che le materie prime utilizzate non provengano dalla Russia.

Sono state, infine, inasprite anche le sanzioni che vietano la fornitura di servizi connessi all'esportazione dei beni elencati e sono stati introdotti espliciti divieti alla vendita, alla concessione di licenze o al trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o di segreti commerciali. I nuovi divieti si estendono ora anche alla concessione di diritti di accesso o riutilizzo di materiali o informazioni protetti da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali. Tali divieti si applicano alle merci elencate negli allegati II, VII, X, XVI, XVIII, XX, XXIII e XXXIII del Regolamento (UE) 833/2014.

4. SANZIONI MIRATE

Il nuovo pacchetto aggiunge oltre 100 individui ed entità alla lista di persone soggette alla misura del congelamento dei beni. Tra queste figurano alti ufficiali militari, persone coinvolte nella deportazione illegale di bambini ucraini in Russia, giudici che hanno preso decisioni politicamente motivate contro cittadini ucraini, persone responsabili del saccheggio del patrimonio culturale ucraino, imprenditori, propagandisti e alcune società informatiche russe.

Infine, è stata aggiunta come nuova giustificazione legale per l'inserimento tra i soggetti listati il fatto che il soggetto "vanifichi significativamente" le misure restrittive UE.

Lawyers to contact



Fabrizio Di Gianni
Partner
fdgianni@vbb.com



Gabriele Coppo
Partner
gcoppo@vbb.com



Aldo Scalini
Counsel
ascalini@vbb.com

VAN BAEL & BELLIS

BRUSSELS

Glaverbel Building
Chaussée de La Hulpe 166
B-1170 Brussels, Belgium

Phone: +32 (0)2 647 73 50
Fax: +32 (0)2 640 64 99

GENEVA

26, Bd des Philosophes
CH-1205 Geneva
Switzerland

Phone: +41 (0)22 320 90 20
Fax: +41 (0)22 320 94 20

LONDON

Holborn Gate
330 High Holborn
London, WC1V 7QH
United Kingdom

Phone: +44 (0)20 7406 1471